

REGOLAMENTO

TESTO APPROVATO
IN OCCASIONE DELL'ASSEMBLEA DEL 19 MARZO 2010

TITOLO PRIMO

COSTITUZIONE, SCOPI, CODICE ETICO E CARTA DEI VALORI

Art.1- Costituzione

In seno a Unindustria Treviso – Unione degli Industriali della Provincia di Treviso – e con sede presso la stessa è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori della Provincia di Treviso, come previsto dall'art. 21 dello Statuto di Unindustria Treviso.

Esso aderisce agli organismi regionali e nazionali dei Giovani Imprenditori di Confindustria.

Il Gruppo Giovani Imprenditori ha un profilo organizzativo intercategoriale e si caratterizza come movimento di persone appartenenti ad imprese aderenti al sistema confederale della rappresentanza imprenditoriale.

Art. 2- Scopi

Il Gruppo Giovani Imprenditori, nel rispetto delle finalità indicate nello Statuto di Unindustria Treviso promuove le iniziative più idonee affinché i giovani:

- Approfondiscano la conoscenza dei problemi economici, sociali e tecnici dell'industria, ai fini del completamento e del perfezionamento della preparazione necessaria al moderno imprenditore;
- Rafforzino in se stessi la coscienza della vitalità della libera iniziativa e la consapevolezza della funzione economica ed etico-sociale dell'impresa e dell'imprenditore;
- Favoriscano la formazione e l'affinamento dello spirito associativo;
- Contribuiscano a diffondere la cultura d'impresa trasferendo valori, competenze e tratti distintivi dell'essere imprenditore;
- Contribuiscano alla vita di Unindustria Treviso con apporto di idee e azioni e siano preparati ad esserne parte attiva;
- Favoriscano la partecipazione alla vita dell'Organizzazione Regionale e Nazionale dei Giovani Imprenditori.

Art 3 – Attività

Il Gruppo Giovani Imprenditori promuove tutte le attività utili al conseguimento degli scopi di cui all'articolo precedente ed in particolare:

- Organizza convegni, incontri, dibattiti ed ogni altra iniziativa di informazione ed approfondimento di temi di rilevante interesse attuale e prospettico;
- Promuove attività di formazione legata alla crescita personale del Giovane Imprenditore;
- Istituisce gruppi di lavoro per approfondire temi e attivare progetti che richiedano il coinvolgimento dei Giovani Imprenditori;
- Promuove i valori dell'azione imprenditoriale nel mondo della scuola e dell'Università;
- Diffonde i valori dell'azione imprenditoriale nel territorio;
- Stimola la partecipazione degli associati ad ogni livello dell'Organizzazione dei Giovani Imprenditori, favorendo uno stretto collegamento con gli altri organismi regionali, nazionali ed internazionali;
- Sviluppa la conoscenza da parte dei Giovani Imprenditori delle attività di Unindustria Treviso e ne favorisce l'inserimento nei vari organi statutari;
- Favorisce, nell'ambito di attività di sviluppo associativo, la conoscenza reciproca dei Giovani Imprenditori, lo scambio di esperienze e la comunicazione all'interno del Gruppo.

Art. 4 – Codice Etico e Carta dei Valori

Nel perseguimento degli scopi e nello svolgimento delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente Regolamento, nonché nei loro comportamenti personali ed aziendali, i Giovani Imprenditori si impegnano ad ispirarsi ai principi etici e morali contenuti nel Codice Etico e nella Carta dei Valori di Confindustria, adottati dalla componente organizzativa.

In tale quadro, il Gruppo si impegna ad evidenziare adeguatamente la sua collocazione all'interno della propria componente organizzativa, attraverso l'adozione obbligatoria del logo con cui si evidenzia l'appartenenza ad Unindustria Treviso.

TITOLO SECONDO

COMPONENTI DEL GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI

Art. 5 – Requisiti per l'appartenenza e criteri di ammissione

L'appartenenza al Gruppo ha carattere personale.

Possono far parte del Gruppo gli imprenditori, le cui aziende siano iscritte a Unindustria Treviso, che abbiano un'età compresa tra i 18 e i 40 anni.

Con gli stessi limiti di età, possono far parte del Gruppo:

- figli di imprenditori o soci di imprese, purchè siano partecipi o a conoscenza dell'attività aziendale;
- un solo rappresentante per ciascuna impresa iscritta a Unindustria Treviso, individuato all'interno delle figure previste dai commi II e III dell'art. 9 del regolamento sugli organi confederali (il legale rappresentante quale risulta dal Registro delle imprese, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali "ad negotia" che siano membri del Consiglio di amministrazione o Direttori generali, amministratori, institori e

dirigenti dell'impresa, muniti di specifica procura), espressamente indicato per iscritto su carta intestata dell'impresa.

Potranno essere iscritti al Gruppo, con diritto di elettorato attivo, più soggetti legati da vincoli di parentela ai sensi del codice civile, espressione di una stessa impresa, ferma restando in tal caso la limitazione a due componenti di uno stesso organo del diritto di elettorato passivo.

Per garantire la continuità all'interno del Gruppo e ai progetti in essere, i componenti che pur avendo maturato il 41° anno di età, manifestassero interesse a partecipare alle attività possono rimanere all'interno del Gruppo, con la sola funzione consultiva.

Art. 6 – Modalità di ammissione

La domanda di iscrizione, redatta su apposito modulo, deve essere rivolta al presidente del Gruppo e su di essa delibera il Consiglio Direttivo del Gruppo nella prima riunione successiva alla data di presentazione della domanda, previa verifica dei requisiti di appartenenza di cui all'articolo precedente. Avverso la delibera di rigetto, l'interessato può ricorrere ai Probiviri di Unindustria Treviso.

L'ammissione impegna il socio all'accettazione del Regolamento del Gruppo Giovani di Unindustria Treviso.

Art. 7 – Quota associativa

La quota di adesione, stabilita di anno in anno dal Consiglio Direttivo, andrà versata alla segreteria del Gruppo al momento dell'iscrizione.

La quota annuale dovrà essere versata entro il 31 gennaio di ogni anno e la determinazione dell'importo sarà deliberata dall'Assemblea del Gruppo su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 8 – Cessazione dell'appartenenza

L'appartenenza al Gruppo Giovani cessa:

- al compimento del quarantesimo anno di età fatta salva la conclusione del mandato di eventuali cariche elettive a quel momento ricoperte, sia nel Gruppo, che negli organismi regionali e nazionali; in tal caso non potrà assumere nuove cariche in rappresentanza del Gruppo;
- per dimissioni;
- per sopravvenuta mancanza dei requisiti di cui all'articolo 5;
- per inadempienza nel pagamento delle quote associative;
- per espulsione deliberata dai Probiviri di Unindustria Treviso, su proposta del Consiglio Direttivo del Gruppo motivata da comportamenti in contrasto con il presente regolamento, con il Codice Etico e la Carta dei Valori di Confindustria o da cause d'indegnità connesse al compimento di reati di particolare gravità.

Il Socio che non intenda più aderire al Gruppo deve darne comunicazione al Consiglio Direttivo con lettera raccomandata, fax o e-mail.

TITOLO TERZO

ORGANI

Art. 09 – Organi del Gruppo

Sono organi del Gruppo Giovani Imprenditori:

- L'Assemblea
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- I Vicepresidenti

Sezione I - ASSEMBLEA

Art.10 – Convocazione e validità

L'Assemblea è costituita da tutti gli iscritti al Gruppo e si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno ed in via straordinaria su richiesta del Presidente, a maggioranza semplice del Consiglio Direttivo o di almeno un quarto dei soci che ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo per iscritto specificando l'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria è convocata e presieduta dal Presidente del Gruppo con preavviso di almeno 15 giorni mediante comunicazione scritta via posta, fax e/o posta elettronica.

L'avviso deve contenere la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno.

Nella riunione in cui si procede al rinnovo delle cariche la convocazione dovrà essere trasmessa con preavviso di almeno 40 giorni con le modalità sopra riportate e con le indicazioni per la presentazione delle candidature.

L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Presidente, con le modalità di cui sopra, entro trenta giorni dalla data della richiesta di cui al primo comma del presente articolo.

In caso di inadempienza del Presidente del Gruppo, provvederà alla convocazione, il Presidente di Unindustria Treviso.

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno il 50% degli iscritti, in regola con il pagamento delle quote associative, e che abbiano maturato almeno un anno di iscrizione al Gruppo. Trascorsa un'ora da quella fissata dall'avviso, l'Assemblea si intenderà costituita in seconda convocazione e sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 11 - Attribuzioni

Spetta all'Assemblea:

- a) Indicare le direttive più opportune per lo svolgimento delle attività del gruppo;
- b) Eleggere il Presidente del Gruppo tra i nomi proposti dal Consiglio Direttivo uscente;
- c) Eleggere il Consiglio Direttivo del Gruppo;
- d) Approvare il Rendiconto economico;
- e) Approvare il Regolamento e le sue eventuali modifiche;
- f) Decidere l'eventuale scioglimento del Gruppo, previa comunicazione di tale intendimento agli organi direttivi di Unindustria Treviso.

Art. 12 - Modalità di votazione

Ogni socio, in possesso dei requisiti richiesti, ha diritto ad un voto.

Il Presidente determina di volta in volta le modalità di votazione tranne nei casi di delibere concernenti persone nei quali si procede necessariamente a scrutinio segreto.

L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto di voto, tranne nei casi di cui alle lettere e) ed f) del precedente articolo nei quali è richiesta la maggioranza di due terzi. Ai fini delle deliberazioni a maggioranza non si tiene conto degli astenuti.

Gli aderenti possono farsi rappresentare all'Assemblea da altri aderenti al Gruppo stesso mediante apposita delega in calce all'invito di Convocazione, ma ciascun iscritto non potrà portare più di una delega scritta ed intestata.

Possono votare quanti sono iscritti da almeno un anno.

Sezione II – CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.13 – Composizione

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente del Gruppo e da otto membri eletti dall'Assemblea che durano in carica un triennio, compresi i Vice Presidenti. Partecipa come membro di diritto del Consiglio, il Presidente del Gruppo che per ultimo ha ricoperto la carica. I Consiglieri durano in carica tre anni e sono eleggibili per un massimo di due mandati consecutivi; non si possono candidare nuovamente prima che sia trascorso un tempo pari ad un mandato completo.

Essi rimangono in carica e quindi mantengono la qualifica di socio fino al compimento del mandato, indipendentemente dal raggiungimento dei limiti di età. La concreta operatività in azienda è requisito fondamentale per ricoprire cariche sociali.

Possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, in qualità di ospiti senza diritto di voto, persone invitate dal Presidente.

Art. 14 – Modalità di candidatura

Le candidature a Consigliere devono pervenire per iscritto – anche via fax e posta elettronica accettata - almeno 20 giorni prima dell'Assemblea alla Commissione Elettorale e Verifica Poteri che provvederà alle verifiche di cui al successivo art. 19.

Sono eleggibili tutti i soci effettivi del Gruppo (art. 5), aventi almeno un anno di anzianità alla data dell'Assemblea.

Art. 15 – Norme per l'elezione del Consiglio

La Segreteria provvede a distribuire a tutti i partecipanti all'Assemblea la lista dei candidati insieme alla scheda di votazione. Il numero dei candidati deve essere superiore al numero dei seggi da ricoprire.

Ogni votante può esprimere un numero di preferenze pari a cinque (5) dei seggi da ricoprire. Le schede recanti un numero superiore di preferenze o nominativi non compresi nella lista vengono annullate.

I candidati che, in relazione ai posti disponibili, ottengono il maggior numero dei voti sono dichiarati eletti.

In caso di parità di voti si procederà al ballottaggio diretto tra i candidati effettuato dai soci presenti in Assemblea; in caso di ulteriore parità prevarrà il candidato con maggiore anzianità di iscrizione al Gruppo.

Art. 16 - Convocazione e validità delle riunioni

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di regola una volta al mese e comunque almeno 6 volte l'anno, mediante avviso scritto - anche via fax e posta elettronica accettata - recante la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno da inviarsi almeno sette giorni prima della riunione, salvo casi di particolare e motivata urgenza nei quali tale termine potrà essere ridotto fino a ventiquattro ore. Il Consiglio Direttivo può inoltre essere convocato su iniziativa di almeno due terzi dei Consiglieri che ne facciano richiesta scritta al Presidente contenente l'ordine del giorno. In questo caso il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio entro quindici giorni, e decorso tale termine senza che il Presidente vi abbia provveduto, vi potrà provvedere il Vice Presidente più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è validamente riunito con la presenza della metà più uno dei suoi membri e delibera a maggioranza semplice senza tenere conto degli astenuti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il voto non è delegabile.

Art. 17 – Attribuzioni

Spetta al Consiglio Direttivo:

- a) Attuare le direttive generali e le linee programmatiche del Gruppo;
- b) Promuovere iniziative ed adottare provvedimenti atti alla realizzazione degli scopi del Gruppo;
- c) Nominare e revocare i Vicepresidenti, da un minimo di uno ad un massimo di quattro, su proposta del Presidente del Gruppo;
- d) Designare e revocare, su proposta del Presidente, i rappresentanti del Gruppo nelle varie componenti di Unindustria Treviso, negli organi regionali e nazionali dell'Organizzazione dei Giovani Imprenditori, nonché in organismi esterni;
- e) Istituire, se necessario, commissioni per lo studio di particolari tematiche di interesse generale scegliendo i componenti anche al di fuori del Consiglio Direttivo;
- f) Nominare, su proposta del Presidente, fra i membri del Consiglio Direttivo, dei Consiglieri Incaricati per l'approfondimento di temi o la realizzazione di iniziative specifiche, secondo tempi e modalità definiti dal Consiglio stesso;
- g) Adoperarsi per finanziare i progetti nel modo migliore possibile;
- h) In via d'urgenza assumere i poteri dell'Assemblea stessa, salvo successiva ratifica della stessa;
- i) Esaminare le domande di iscrizione al Gruppo;
- g) Deliberare in merito alle domande di ammissione al Gruppo ed alla cessazione della qualità di socio derivante dalla perdita dei requisiti di appartenenza di cui all'art. 5;
- l) Deliberare in merito alle dimissioni di Consiglieri o di Rappresentanti del Gruppo;
- m) Deferire un socio al Collegio dei Probiviri dell'Associazione;
- n) Nominare la Commissione Elettorale e Verifica Poteri di cui all'art.19;
- o) Nominare e revocare il Tesoriere, su proposta del Presidente del Gruppo.

Art. 18 – Dimissioni e decadenza

Le eventuali dimissioni di Consiglieri e di Rappresentanti del Gruppo di cui alla lettera d) del precedente articolo devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

I membri del Consiglio Direttivo che risultino assenti a quattro riunioni consecutive o almeno alla metà delle riunioni indette in un anno decadono automaticamente dalla carica e vengono sostituiti.

In tal caso e nell'ipotesi di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo, subentra il primo dei candidati non eletti. In caso di parità, il Consiglio Direttivo coopterà uno dei due soci mediante

ballottaggio. In caso di mancanza di sostituti, si procederà a nuove votazioni ad integrazione in occasione dell'Assemblea successiva.

In caso di dimissioni o decadenza di almeno la metà dei Consiglieri eletti, il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea per il rinnovo del Consiglio Direttivo per la durata residua. La convocazione dovrà effettuarsi entro i 30 giorni successivi.

Art. 19 – Commissione Elettorale e Verifica Poteri

La Commissione elettorale e Verifica Poteri è composta da tre soci effettivi che abbiano maturato una significativa esperienza associativa e che non abbiano compiuto il 40° anno di età alla data della nomina.

La Commissione è nominata dal Consiglio Direttivo almeno quaranta (40) giorni prima della convocazione dell'Assemblea. La Commissione è presieduta dal più anziano d'età tra i suoi componenti ed ha i seguenti compiti:

- Accertare i requisiti concernenti l'elettorato attivo e passivo previsti dal presente regolamento;
- Sovrintendere allo svolgimento delle elezioni;
- Provvedere allo spoglio delle schede e proclamare i risultati.

Per qualsiasi ricorso in materia elettorale sono competenti i Probiviri di Unindustria Treviso.

I membri della Commissione non sono eleggibili alle cariche di Presidente e di Consigliere e restano in carica per ogni eventuale necessità fino alla nomina della nuova Commissione.

Sezione III – PRESIDENZA

Art. 20 - Modalità di elezione e durata in carica del Presidente

Può candidarsi alla carica di Presidente ogni iscritto al Gruppo:

1. che abbia maturato almeno due anni di anzianità di iscrizione alla data dell'Assemblea;
2. che non abbia compiuto il 40° anno di età alla data della votazione, comunque alla data di inizio del suo mandato;
3. che abbia una effettiva responsabilità di gestione nell'azienda di appartenenza;
4. che abbia partecipato attivamente alla vita associativa;
5. che sia in possesso di tutti i requisiti previsti dal presente Regolamento.

Il candidato Presidente non potrà contemporaneamente candidarsi anche alla carica di Consigliere.

Almeno trenta giorni prima della data dell'Assemblea i candidati dovranno inviare alla Commissione Elettorale e Verifica Poteri la propria candidatura corredata da relativo programma.

Entro venti giorni prima della data dell'Assemblea, la Segreteria provvederà a comunicare, anche via fax e posta elettronica a tutti gli iscritti i nomi delle candidature pervenute unitamente ai relativi programmi.

Il Presidente del Gruppo è eletto dall'Assemblea a scrutinio segreto.

Il Presidente è eletto con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Se alla prima votazione non si raggiunge il quoziente richiesto si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti. In caso di parità tra candidati si ripete la votazione.

Il Presidente dura in carica tre anni e non è rieleggibile per un secondo mandato consecutivo.

La durata della carica è fissa e di norma non può essere prorogata salvo quanto previsto nel comma successivo.

L'eventuale proroga dovrà avere carattere di eccezionalità e concessa solo quando il Consiglio Direttivo rilevi che con la scadenza del Presidente possa essere compromesso il buon funzionamento del Gruppo. Il tempo di proroga dovrà essere ridotto e comunque non superiore a mesi sei.

Tale eventuale proroga dovrà essere deliberata con il voto favorevole di almeno due terzi del Consiglio Direttivo.

Un'ulteriore rielezione per un solo triennio potrà avvenire dopo che sia trascorso un intervallo di tempo almeno pari ad un mandato.

In caso di dimissioni o impedimento definitivo, il Presidente sarà sostituito dal Vicepresidente con maggiore anzianità secondo l'età fino alla successiva Assemblea.

Art. 21 – Presidente

Il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori:

- rappresenta il Gruppo e partecipa alle riunioni del Consiglio Nazionale dei Giovani Imprenditori e del Comitato Regionale di appartenenza;
- rappresenta il Gruppo negli organi direttivi di Unindustria Treviso;
- rappresenta, altresì, a tutti gli effetti il Gruppo presso tutti gli organismi esterni all'Associazione;
- propone al Consiglio Direttivo le nomine dei Vicepresidenti;
- convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo;
- coordina il lavoro del Consiglio Direttivo e verifica l'attuazione delle sue deliberazioni;
- predispose la relazione sull'attività del Gruppo da presentare all'Assemblea annuale;
- nello svolgimento delle sue funzioni può delegare in sua rappresentanza i Vice Presidenti;
- propone al Consiglio Direttivo le eventuali nomine del Tesoriere, dei Consiglieri Incaricati e dei rappresentanti del Gruppo nelle varie componenti dell'Associazione.

Art. 22 - Vice Presidenti

I Vicepresidenti sono nominati dal Consiglio Direttivo, nel proprio ambito, su proposta del Presidente.

Essi coadiuvano il Presidente nel conseguimento degli scopi del Gruppo e lo sostituiscono in caso di assenza o impedimento temporaneo.

I Vicepresidenti durano in carica un triennio e sono rieleggibili; decadono al termine del mandato del Presidente che li ha proposti.

Sezione IV – DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE

Art. 23 - Disposizioni generali e incompatibilità

Nessun compenso è previsto ad alcun titolo per l'attività connessa alle cariche previste dal presente Regolamento. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'assegnazione di rimborsi spesa.

La carica di Presidente del Gruppo Giovani è incompatibile con quella di Presidente del Comitato Regionale.

Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

Per tutti i Componenti degli organi direttivi valgono le norme e gli obblighi previsti dalla delibera della Giunta Confederale del 12 Marzo 2003, che disciplina le situazioni di incompatibilità tra cariche associative e incarichi politici e amministrativi ed eventuali successive modifiche.

Al fine di consentire al maggior numero possibile di soci di partecipare attivamente alla vita associativa, va evitato in linea di principio il cumulo di più cariche associative.

Gli iscritti al gruppo che svolgono attività nell'ambito dell'Organizzazione dei Giovani Imprenditori a qualsiasi livello, sono tenuti a tenere costantemente aggiornato il Presidente del Gruppo sull'andamento di tale attività.

TITOLO QUARTO

GESTIONE

Art. 24 – Segreteria

Alla Segreteria del Gruppo provvede Unindustria Treviso con proprio personale, in accordo con il Presidente del Gruppo. Il Segretario assiste alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo ed è incaricato della redazione e della tenuta dei relativi verbali che sottoscrive con il Presidente e che devono essere approvati a maggioranza dal Consiglio Direttivo successivo. Il Segretario, inoltre, collabora con gli organi dirigenti del Gruppo nella realizzazione dell'attività programmata e svolge la funzione di collegamento con la base associativa.

Art. 25 – Tesoriere

Il Tesoriere, nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, sovrintende alla gestione della tesoreria del Gruppo e provvede alla redazione del bilancio o rendiconto economico da sottoporre annualmente all'approvazione dell'Assemblea.

Il Tesoriere dura in carica un triennio ed è rieleggibile per un mandato; decade al termine del mandato del Presidente che lo ha proposto.

TITOLO QUINTO

DISPOSIZIONI DIVERSE E TRANSITORIE

Art. 26 - Scioglimento del Gruppo

L'eventuale scioglimento del Gruppo deve essere approvato dall'Assemblea con le modalità previste dall'articolo 11, lettera f, e dal terzo comma dell'art. 12.

Art. 27 – Modifiche del Regolamento

Eventuali modifiche al presente Regolamento devono essere deliberate dall'Assemblea con la maggioranza qualificata prevista dal terzo comma dell'articolo 12, previo parere favorevole dei competenti organi confederali ed essere successivamente sottoposte alla ratifica del Consiglio Direttivo di Unindustria Treviso.

Art. 28 – Rinvio allo Statuto dell'Associazione e controversie

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle norme contenute nello Statuto di Unindustria Treviso e nei Regolamenti Regionali e Nazionali dei Giovani Imprenditori.

Sulle eventuali controversie nell'interpretazione e nell'applicazione del Regolamento si pronunceranno in modo inappellabile i Probiviri dell'Associazione.

Art. 29 – Disposizione transitoria

Il presente Regolamento entra in vigore alla data della sua approvazione da parte del Consiglio Direttivo di Unindustria Treviso, dichiarata con lettera del Presidente dell'Unione.

Le cariche in vigore alla suddetta data restano valide fino alla loro naturale scadenza.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 5, i soggetti che ricoprono cariche al momento dell'approvazione del presente regolamento ma che non abbiano i requisiti richiesti, possono completare il mandato in corso.

Non è consentita la partecipazione a processi di rinnovo alle cariche, in corso al momento dell'approvazione del presente regolamento, a coloro che non rientrino nelle disposizioni di cui al predetto articolo 5.